

31 Gennaio 2025

La rilevanza ai fini IVA dei distacchi nel decreto salva infrazioni UE

Il regime fino al 31 dicembre 2024

Fino al 31 dicembre 2024 i distacchi di personale “rimborsati al puro costo” non rilevavano ai fini IVA. Questo regime di fuori campo IVA si applicava a tutti gli accordi di distacco che prevedevano un rimborso per il distaccante quantificato nel ribaltamento del puro costo del lavoratore distaccato.

Il contrasto con la normativa UE e la decisione della CGUE

Nel 2020 la CGUE, con la sentenza “San Domenico Vetreria” (C-94/19) ha sancito l’incompatibilità con la disciplina eurounitaria della normativa italiana, nella misura in cui questa riteneva non rilevanti ai fini IVA i distacchi di personale infragruppo a fronte di uno specifico corrispettivo, indipendentemente dalla circostanza che il corrispettivo potesse essere pari al costo del lavoratore distaccato. Secondo la Corte, quindi, i distacchi a fronte di uno specifico corrispettivo devono sempre essere considerati prestazioni di servizio a titolo oneroso e come tali soggette a imposta sul valore aggiunto.

Il regime introdotto dal 1° gennaio 2025 dal D.L. salva infrazioni

Con il D.L. 131/2024, il legislatore nazionale al fine di prevenire una procedura di infrazione da parte degli organi unionali ha abrogato la previgente disciplina IVA in materia di distacco o prestito di personale. Dal 1° gennaio 2025 i corrispettivi dei distacchi sono quindi soggetti all’IVA del 22%. Tuttavia, a tutela del legittimo affidamento, sono fatti espressamente salvi i comportamenti adottati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2024 per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.

La necessaria revisione delle strategie operative e delle pratiche del gruppo

Le imprese devono riconsiderare la propria politica dei distacchi, inclusi quelli intragruppo, adeguando i relativi contratti alla nuova normativa. Infine, per i gruppi operanti in settori che soffrono di limitazioni alla detraibilità dell’IVA (e.g. bancari, finanziari, assicurativi o operanti nel settore sanitario), i beneficiari del distacco subiranno un aggravio del costo complessivo del distacco.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di visitare i profili dei nostri Dipartimenti:
[Diritto del Lavoro](#) – [Diritto Tributario](#)



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni & Origoni (lo “Studio”) sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all’invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all’indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.